



Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2017

Indice

<u>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 - DEFINIZIONI.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 3 - OBIETTIVI.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 4 - PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 5 - PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 6 - UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 7 - ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 8 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 9 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 10 - SANZIONI.....</u>	<u>9</u>

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
 2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS.
 3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
-

4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti “proibiti” ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
 - AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
 - Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
 - AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “a”, del TULPS;
 - Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
 - Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - GAP: Gioco d'azzardo patologico;
 - Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
-

- Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
- Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Centri di scommesse:
 - Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
 - Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 3 - Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
 - a. tutela dei minori;
 - b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

- c. contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d. necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e. tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che regolamentano i locali con forte affluenza di persone e che sono finalizzate alla verifica della disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale.
 2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
 3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
 4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:
 - a. il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b. la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c. l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
-

Art. 5 - Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L.R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.
2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

Art. 6 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
 2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione.
 3. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento è redatta secondo i criteri stabiliti dalla L.R. n. 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.
 4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
 5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
-

6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

Art. 7 - Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

Art. 8 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
 2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
-

Art. 9 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

Art. 10 - Sanzioni

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
 2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:
 - a. per la mancata esposizione, manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art. 5, comma 2 ;
 - b. la violazione dei divieti di cui all'art. 6, commi 1, 4, 5;
 - c. inosservanza dell'ordinanza di cui all'art. 7;
 - d. inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 8.
 3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.
 4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
-

5. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
6. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

CONTRASTO RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO					
<i>Legge Regione Emilia Romagna 5/2013 e DGR 831/2017</i>					
SCHEDA RILEVAZIONE LUOGHI SENSIBILI ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 e s.m.i.					
LUOGHI SENSIBILI art.6 comma 2 BIS					
N	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	N.	FRAZIONE	NOTE
ISTITUTI SCOLASTICI					
1	Scuola dell'Infanzia "Tilde Bolzani"	via G. Gavina	12	Capoluogo	
2	Scuola dell'Infanzia "S.Allende"	via A.G. Ragazzi	4/a-b	Lavino	
3	Scuola dell'Infanzia parrocchiale "Vaccari"	via G. Goldoni	51	Capoluogo	
4	Scuola primaria "Caduti per la Libertà"	via C. Chiarini	5	Capoluogo	
5	Scuola primaria "Arcobaleno"	via Emilia	29	Lavino	
6	Scuola secondaria "Giovanni Pascoli"	via XXV Aprile	6	Capoluogo	
LUOGHI DI CULTO					
7	Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo	via G. Goldoni	42	Capoluogo	
8	Parrocchia di Santa Maria in Strada	Via Stradellazzo	25	S. Maria in Strada	
9	Parrocchia di Santa Maria in Strada Chiesina di Ponte Samoggia	Via Emilia	367	Ponte Samoggia	
10	Parrocchia dello Spirito Santo	Via Marco Emilio Lepido	216	BOLOGNA	
11	Parrocchia di Cristo Re di Tombe	Via A. Masini	65	ZOLA PREDOSA	
IMPIANTI SPORTIVI					
12	Centro sportivo	via Lunga	8/c	Capoluogo	
13	Palestra scuola secondaria	via XXV Aprile	6/a	Capoluogo	
14	Palestra Lavino	via A.G. Ragazzi	4	Lavino	
STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE					
15	Centro diurno anziani "Cà Rossa"	via XXV Aprile	25	Capoluogo	
STRUTTURE RICETTIVE PER CATEGORIE PROTETTE					
16	Villa Cinzia - Casa Famiglia fino a 6 ospiti	via Persiceto	4	San Giacomo del Martignone	
17	Strutture "SPRAR" Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati	via Don Landi	6	Capoluogo	
18		via X Settembre 1943	5	Capoluogo	
19		via D. Alighieri	6	Lavino	
20	Casa dell'Accoglienza	Via G. Goldoni	40	Capoluogo	
LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE					
21	Centro di aggregazione giovanile "La Saletta"	via X Settembre 1943	43	Capoluogo	
ORATORI					
	Presso rispettive parrocchie				
LUOGHI SENSIBILI art 6 comma 2 quater					
TIPOLOGIA	INDIRIZZO	N.	FRAZIONE	NOTE	
22	Nido d'Infanzia "Gianni Rodari"	via del Risorgimento	20	Capoluogo	
23	Nido d'Infanzia "Tilde Bolzani"	via G. Gavina	12	Capoluogo	
24	Centro civico "Lavino"	via A.G. Ragazzi	6	Lavino	
25	Centro civico "San Giacomo del Martignone"	via Torresotto	2	San Giacomo del Martignone	Nello stesso immobile sono presenti n. 2 appartamenti di emergenza per accoglienza temporanea famiglie in difficoltà
26	Centro civico "Ponte Samoggia - S. Maria in Strada"	via Suor Orsola Donati	86	Ponte Samoggia - S. Maria in Strada	
27	Biblioteca/Ludoteca	Piazza Giovanni XXIII	2	Capoluogo	
28	Centro Culturale Anzolese c/o Polo Museale	via Emilia	87	Capoluogo	
29	Associazione Culturale Islamica (Moschea)	via A. Grandi	12	Capoluogo	
30	Chiesa Apostolica- Comunità di Anzola Emilia	via delle Querce	1/D	Ponte Smoggia - S. Maria in Strada	
31	Oratorio di Santa Maria Madre della Chiesa	via Baiesi	112	Capoluogo	
32	Centro socio-culturale "Cà Rossa"	via XXV Aprile	25	Capoluogo	
33	Centro Polivalente "Le Notti di Cabiria"	via Calari	2	Capoluogo	



**COMUNE DI
ANZOLA DELL'EMILIA**
PROVINCIA DI BOLOGNA

- LEGENDA**
Indicata in verde scuro
- ▭ PERICOLI PERICOLI PER RISCHI ENTRA I 500m
 - ➔ ACCESSI EMERGENTI SENSIBILI
 - ▭ ISTITUTI SCOLASTICI
 - ▭ LUGOGHI DI CULTO
 - ▭ STRUTTURE RESIDENZIALI O SCARISINDACALI IN AMBITO SANITARIO O SOCIO SANITARIO
 - ▭ SITOLOGIE RICETTIVE PER CATEGORIE E ORATORI
 - ▭ LUGOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
 - ▭ LUGOGHI SENSIBILI L. n. 42 del 28/2/1984

SIMBOLO
AVV. GIACCHERO VERONESI

ASSISTENTE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE

ASSISTENTE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE

ASSISTENTE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI
SCOPERTI AL DUEGO DELLE SALE DA GIOCO E SALE
SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO
(L. 5 DEL 04/07/2005 - L. 188 DEL 5/2005 art. 4 DOR 801 del 30/06/2017)

DATA 11/09/2017 **REV. DATA 26/10/2017**

Modulo con file: a del

Aggiornato con file: a del



**Comune
di Anzola
dell'Emilia**

Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune@anzola.provincia.bologna.it
cod. amm. ANZOLAEM

Romolo Sozzi

0516502181
urbanistica@anzola.provincia.bo.it

protocollo numero: 2017/0026404

data: 28/11/2017

oggetto:PIANO LUDOPATIE - ISTRUTTORIA PER L'INSERIMENTO DEGLI EDIFICI

L'individuazione e la mappatura dei luoghi sensibili è stata elaborata seguendo le indicazioni espresse dalla L.R. 5/2013 e s.m.i. con particolare attenzione alle modalità applicative indicate nella DGR n.831 del 12/06/2017, recante "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art.48 L.R. 18/2016)". e in attuazione della Delibera di Giunta n. 148 del 13/11/2017.

La base di lavoro è fondata sugli elenchi forniti dai rispettivi SERVIZI del COMUNE (Polizia Municipale e Servizi Socio-Assistenziali).

Il comma 2 bis dell'art.6 della L.R. n.5/2013 e s.m.i. individua i seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Il comma 2 quater del citato articolo 6 L.R. 5/2013 e s.m.i. autorizza il Comune ad individuare "... *altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis (art.6 LR 5/2013 e s.m.i.), tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica*"

La valutazione svolta dal Comune per l'individuazione di ulteriori luoghi sensibili ha tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione di riferimento nonché delle particolari o specifiche utenze dei propri luoghi.

In particolare il Comune ha individuato e seguenti ulteriori luoghi sensibili:

Nidi d'Infanzia, individuati al **n. 22 e n.23** della Mappatura, seppur il D.Lgs. 65/2017, art.1 commi 180 e 181, riconosca una sorta di "identità" tra i servizi educativi (quali sono i nidi d'infanzia) e gli "istituti scolastici", rispetto alla finalità di cura, sostegno e sviluppo dei bambini, rendendoli assimilabili in relazione agli obiettivi di protezione dell'infanzia, non possono comunque essere inclusi negli "Istituti scolastici". Pur tuttavia, per le caratteristiche che accomunano i suddetti servizi, i nidi d'infanzia sono stati individuati quali ulteriori luoghi sensibili; risulta a tal fine necessario salvaguardare taluni aspetti in particolare: il clima

acustico, la sicurezza riferita al tipo di utenza, la necessità di dotazioni di parcheggio in determinati orari, una mobilità fluida e sostenibile, ed una quiete pubblica che garantisca la funzione educativa da svolgere.

Per la definizione dei luoghi sensibili che rispondono al dettato della LR. 5/2013 art. 6 comma 2. quater sono state considerati i rilievi della Polizia Municipale (prot. 25506 del 17/11/2017) nel quale si segnalano due luoghi di preghiera uno a Ponte Samoggia e uno in Via Baiesi n.112

Il locale di via Baiesi 112, **n.31** Oratorio di Santa Maria Madre della Chiesa, ha sempre espresso elementi di sicurezza e decoro urbani, che si intendono salvaguardare come punti di riferimento per il territorio. Sono anche questi luoghi che necessitano di clima acustico, a sicurezza riferita al tipo di utenza, necessità di dotazioni di parcheggio in determinati orari, una mobilità fluida e sostenibile, ed una quiete pubblica che garantisca la funzione di raccoglimento religioso da svolgere.

L'attività in via delle Querce, **n.30** Chiesa Apostolica comunità d'Anzola dell'Emilia, di carattere religioso, è insediata in un contesto terziario e le attività con presenza di persone si svolgono in momenti di sospensione delle attività terziarie stesse, che per le sue caratteristiche risulta in sintonia con il territorio. Sono luoghi che necessitano di clima acustico, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio in determinati orari, di una mobilità fluida e sostenibile, ed una quiete pubblica che garantisca la funzione di raccoglimento religioso da svolgere.

Per gli altri locali iscritti nell'elenco comma 4 si procede con una descrizione riassuntiva degli elementi fondamentali per ogni unità.

N. 24 Centro Civico Lavino; n.25 Centro Civico "San Giacomo del Martignone; n. 26 Centro Civico Ponte Samoggia - Santa Maria in Strada; le attività che si svolgono all'interno sono fondate sull'aggregazione multifattoriale e multi generazionale; considerato che la declaratoria prevista nella normativa, definisce solo i "LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE", si è ritenuto opportuno (considerato la molteplicità generazionale di età dei possibili frequentatori quale elemento integrativo da salvaguardare, comprendere questi centri tra i luoghi sensibili "art. 2 comma quater"; Il decoro urbano è assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione. Sono luoghi che necessitano di clima acustico rigenerante, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione ricreativa e sociale da svolgere.

N.27 BIBLIOTECA: è un luogo dove più persone possono accedere per svolgere le funzioni tipiche dell'accrescimento culturale, e parallelamente è aperta per attività legate al mondo dei bambini (sia per attività scolastiche che extrascolastiche); proprio per lo spirito della normativa si è collocata la Biblioteca nella categoria dei locali art.2 comma quater. Per questa attività occorre salvaguardare il clima acustico, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione culturale da svolgere. Il decoro urbano da salvaguardare è oggi assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione.

N.28 Centro Culturale Anzolese c/o Polo Museale; è un centro ove si svolgono attività connesse allo studio e alla pratica dell'archeologia ed attività museali. A questo centro affluiscono alunni delle scuole, centri sociali e culturali, non solo dell'Associazione Territoriale di Terre D'Acqua. L'affluenza di persone interessate è favorita da mezzi pubblici e parcheggi pubblici. Per questa attività occorre salvaguardare il clima acustico,

di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione culturale da svolgere. Il decoro urbano da salvaguardare è oggi assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione nonché dai vincoli imposti dal TU DLgs 42/2004.

N.29 Associazione Culturale Islamica: è un centro ove si svolge lo studio e la divulgazione della cultura islamica, rivolta a tutto il territorio a tutti i generi e a tutte le età. L'accesso avviene in modo pedonale ed eventuali auto utilizzano i parcheggi pubblici della zona. L'Amministrazione Comunale svolge insieme al Centro Culturale Islamico attività di confronto e divulgazione sul territorio. Per questa attività occorre salvaguardare il clima acustico, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione culturale da svolgere.

N. 32 Centro socio-culturale "Ca Rossa" è un centro di aggregazione per anziani nel quale si svolgono attività di socializzazione e aggregazione rivolte alla terza età. È insediato ai limiti dell'ambito territoriale residenziale Centro Nord-Est, e le attività di parcheggio avvengono nei parcheggi pubblici limitrofi. Per questa attività occorre salvaguardare il clima acustico, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione socio ricreativa da svolgere. Il decoro urbano da salvaguardare è oggi assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione.

N.33 Centro Polivalente "Le notti di Cabiria". È un centro polivalente inserito in zona produttiva ai limiti est del Centro Città. Nel centro si svolgono attività rivolte a diverse fasce di età e diverse categorie sociali. Per questa attività occorre salvaguardare la sicurezza riferita al tipo di utenza, la necessità di dotazioni di parcheggio estesa agli orari, di funzionamento, una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione polifunzionale da svolgere (Culturale, ricreativa, sociale ecc. ecc). Il decoro urbano da salvaguardare è oggi assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione.

L'insediamento di queste attività è avvenuta nel rispetto degli strumenti urbanistici, i quali comprendono gli Usi sopra definiti, i relativi carichi Urbanistici d'influenza sulle rispettive zone urbane e la richiesta di Dotazioni, parcheggi (pubblici e pertinenziali) e verde (pubblico e pertinenziale).

Le attività del gioco d'azzardo sono avvenute per assimilazione, o implementazione di attività in essere e comunque autorizzate nel rispetto della normativa amministrativa (TULPS), ma in totale assenza delle considerazioni di carattere urbanistico.

Con la Delibera di Consiglio n. 63 del 30/09/2014, Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, l'Amministrazione Comunale esclude nell'Uso U7 la possibilità di comprendere in zone residenziali sale destinate a giochi leciti, sale scommesse, sale bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni), a scarso impatto per generazione e attrazione di movimenti.

Quindi si sono insediate sul territorio attività di gioco d'azzardo senza considerare il carico urbanistico che queste attività andavano a creare sul territorio.

Queste sono attività che determinano movimento di mezzi e persone generando così la rottura dell'equilibrio urbano che si era creato.

Ad oggi gli strumenti urbanistici tra gli USI consentiti non prevedono le attività di ludopatia e di conseguenza la previsione di quelle opere necessarie ad ospitare i clienti di queste attività.

Le attività sopra richiamate ai sensi della L.R. 5/2013 art 6 comma 2 quater, sono state individuate sulla base dei criteri indicati dalla Giunta Comunale con propria delibera GC n.148 del 13/11/2017 valutandone i possibili effetti sulle stesse in caso di presenza ovvero insediamento di "sale gioco e sale scommesse" rispetto agli impatti sul contesto e sulla sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, tenuto conto delle particolari e specifiche utenze dei propri luoghi in riferimento al suddetto elenco."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. ROMOLO SOZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).